

Comune di Goni

Provincia del Sud Sardegna

CUP:H24B15000080006

CIG: ZAE16ADE59

C O N V E N Z I O N E

Contenente le norme e le condizioni per l'affidamento dei servizi di ingegneria relativi alla compilazione del progetto di fattibilità tecnica, definitivo/ esecutivo, della direzione misura e contabilità e per lo svolgimento delle funzioni di coordinatore della progettazione e della esecuzione dell'opera ai sensi del D.L.vo 81/2008, per i lavori di:

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI E ALLOGGI ERP.

L'anno duemiladiciotto addi venti del mese di giugno nel Municipio di Goni,
TRA I SIGNORI

1) Delussu Ennio - Resp. del Servizio Tecnico – Manutentivo (C.F. n. 80010850925) il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Goni;

2) Manias Molvano nato a Barisardo il 03.09.1955 residente a Cagliari in via A. Scano n. 12 (C.F. MNSMVN55P03A663E) intervenuto nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse proprio;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 - Il Comune di Goni in esecuzione della determinazione dell'U.T.C. n. 52 in data 23.12.2015 esecutiva nelle forme di legge - affida al libero professionista Ing. Manias Molvano iscritto all'ordine Professionale della Provincia di Cagliari al n. 2466, i servizi di ingegneria relativi alla compilazione del progetto di fattibilità tecnica, definitivo/esecutivo e della direzione, misura e contabilità nonché l'incarico e la delega all'espletamento

delle funzioni di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione dell'opera ai sensi del D.L.vo 81/2008 dei lavori di:

RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI E ALLOGGI ERP.

ART. 2 - Il professionista deve improntare la propria attività ai principi della qualità, della professionalità e della correttezza. Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive dell'amministrazione comunale dalla quale riceverà istruzioni circa la compilazione del progetto e nel rispetto della relazione metodologica dallo stesso eventualmente redatta in fase di affidamento. La progettazione nei livelli in cui si articola, di fattibilità tecnica, definitiva ed esecutiva, deve essere redatta sotto la rigorosa osservazione delle regole contenute nella normativa riguardante la realizzazione di Opere Pubbliche, in particolare il D.Lgs. 50/2016, le linee guida ANAC in materia, i decreti attuativi del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora in vigore, la L.R. 08/2018 nonché alle direttive dell'organo Tecnico dell'Amm.ne e/o del responsabile del procedimento. Le scelte progettuali e tutta la progettazione debbono essere effettuate in collaborazione con il coordinatore della progettazione, se persona diversa, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi per la sicurezza nei luoghi di lavoro, e comunque nel rispetto del D.Lgs. 81/2008. Sia nello studio che nella compilazione il progetto dovrà essere sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, in base alle disposizioni e direttive che riterrà opportuno impartire l'Amm.ne Comunale tramite il responsabile del procedimento. La progettazione dovrà essere improntata in rispetto alla qualità architettonica ed all'inserimento di opere d'arte e dell'artigianato tipico e tradizionale di cui agli art.li 13 e segg. della L.R. 08/2018. Il professionista in base all'incarico conferitogli ha l'onere

di richiedere, preventivamente alla presentazione del progetto definitivo, i necessari pareri inerenti l'opera progettata, in merito ai requisiti igienico sanitari, antincendio ed antinfortunistici, paesaggistici, ambientali e archeologici, ai competenti organi tecnici od altri enti preposti. All'uopo il professionista presenterà unitamente ai progetti una dichiarazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nullastata di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, ambientali, paesistiche, archeologiche. Il professionista, viene incaricato e delegato con la presente a svolgere le funzioni di Coordinatore per la sicurezza della progettazione, Coordinatore per la sicurezza per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.L.vo 81/2008 in materia di sicurezza e di salute nei cantieri di lavoro, con il fine, l'impegno e l'obbligo di adottare, attuare e applicare tutti i contenuti del D.L.vo 81/2008 in vece del committente ai sensi del decreto testè citato sollevando il committente da ogni responsabilità in materia. Il professionista svolgerà l'incarico secondo le direttive dell'amministrazione comunale ed in stretta collaborazione con il progettista dell'opera ed il direttore dei lavori qualora persona diversa, nonché con il responsabile dei lavori e del procedimento. In ogni caso l'importo complessivo del progetto non potrà superare €. 84.000,00.

ART 3 - La progettazione si articola nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in fattibilità tecnica, definitiva, esecutiva, in modo da assicurare:

- a) la qualità dell'opera e la rispondenza delle finalità relative;
- b) la conformità delle norme ambientali e urbanistiche;

c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo e comunitario;

I tre livelli di progettazione dovranno essere comunque redatti nel rispetto dell'art. 23 e segg. del D.Lgs. 50/2016, del D.P.R. 207/2010 nelle parti ancora vigenti, dei Decreti Ministeriali attuativi, delle linee guida ANAC e della L.R. 08/2018. La progettazione dovrà essere redatta in modo da assicurare il coordinamento della esecuzione dei lavori, tenendo conto del contesto in cui si inseriscono, con particolare attenzione, nel caso di interventi urbani, ai problemi della accessibilità e della manutenzione degli impianti e dei servizi a rete.

L'accesso per l'espletamento delle indagini delle ricerche necessarie all'attività di progettazione è autorizzato dal Responsabile del Servizio Tecnico.

La progettazione sarà definita tenendo conto che in corso d'opera, potranno essere ammesse varianti esclusivamente qualora ricorrano i casi di cui all'art. 106 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche.

Con la presente vengono affidati i seguenti livelli di progettazione: Fattibilità tecnica e definitivo/Esecutivo.

ART. 4 - I progetti di fattibilità tecnica, definitivo ed esecutivo dovranno essere corredati di tutti gli elaborati, studi, indagini, calcoli, relazioni previste nel D.P.R. 207/2010 o dal Decreto Attuativo quando emanato, nonché nel D.Lgs. 50/2016 e nella L.R. 08/2018. E' facoltà del responsabile del procedimento in funzione della tipologia e della dimensione dei lavori, qualora ritenga le prescrizioni previste dal D.P.R. 207/2010 agli art. 14 e segg. insufficienti o eccessive provvedere a farle integrare o a farle modificare.

I progetti di fattibilità tecnica, definitivo ed esecutivo, ricorrendone le necessità, e su richiesta del responsabile del procedimento dovranno comunque essere corredati anche dai seguenti elaborati:

- ✓ il piano particolareggiato di esecuzione dei terreni e degli edifici da espropriare;
- ✓ dall'elenco indicante il nome ed il cognome dei proprietari iscritti nei registri catastali ed effettivi completi delle relative superfici da espropriare, le qualità catastali, le colture effettivamente praticate;
- ✓ dall'elenco con il calcolo delle indennità di esproprio dovute a ciascuna ditta esproprianda e relativi calcoli dimostrativi;
- ✓ dallo studio accurato del terreno per assicurare la rispondenza e la eseguibilità delle opere progettate;
- ✓ dalla relazione geologica e geotecnica ai sensi della L. 64/74 e D.M. 11.03.1988 e s.m.i.;
- ✓ dalla documentazione necessaria per richiedere, nei casi previsti, la valutazione di impatto ambientale di cui alla L. 349/86 art. 6 e D.P.R. 12.04.1996;
- ✓ dagli elaborati dettati dal capo V del D.P.R. 380/2001 come integrato dal D.M. 37/08 nonché dalle norme CEI;
- ✓ dagli elaborati dettati dalla legge n. 10/91 e relativi regolamenti di attuazione;
- ✓ dagli elaborati necessari ai calcoli ed al dimensionamento degli impianti tecnologici e delle strutture, siano esse metalliche o in cemento armato;

- ✓ dagli elaborati per l'assolvimento a quanto disposto dal D.P.R. 384/1978 e D.M. 236/89 in applicazione della L. 13/89 come poi integrata nel D.P.R. 380/2001;
- ✓ dagli elaborati per l'assolvimento a quanto disposto dalla L. 55/90 e D.P.C.M. 55/91;
- ✓ dagli elaborati per l'assolvimento a quanto disposto dal D.L.vo 81/2008 e successive modifiche in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- ✓ da qualsiasi altro eventuale elaborato ritenuto necessario dal responsabile del procedimento.

Il professionista dovrà inoltre predisporre e allegare al progetto il calcolo relativo alla determinazione degli oneri di gestione, ai fini dei relativi impegni di bilancio ai sensi del D.Lgs.267/2000. Il professionista dovrà altresì predisporre la lista delle categorie di lavoro e forniture qualora l'appalto debba essere redatto mediante "Offerta prezzi". Detto modello sarà redatto nel rispetto delle direttive che l'Organo tecnico impartirà. Il professionista con la supervisione del Responsabile dei lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 dovrà determinare la durata dei lavori e delle fasi di lavoro ed il calcolo degli uomini-giorno afferente il cantiere, rilasciando apposita certificazione attestante l'entità del cantiere. Il professionista dovrà provvedere a verificare e ad approvare il piano sostitutivo di sicurezza (negli appalti non soggetti al D.Lvo 81/2008) ed il piano operativo di sicurezza. Il professionista (negli appalti non soggetti al D.Lvo 81/2008) dovrà elaborare la stima degli oneri della sicurezza nel rispetto del medesimo D.L.vo. Si precisa che nel caso i lavori da progettare siano da gestire in economia diretta in luogo dell'appalto, oltre tutti gli adempimenti sopra riportati si precisa che il professionista dovrà compilare il computo

metrico in maniera che le voci siano ripartite tra personale, i materiali, i noli etc., nel rispetto delle prescrizioni che verranno date dal responsabile del procedimento, altresì dovrà essere redatto l'elenco dei materiali da acquistare come desunti dalle quantità poste in progetto con le quantità ed i prezzi, raccolti da indagini di mercato. Il professionista nell'espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza per la progettazione, ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs. 81/2008, dovrà redigere il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 comma 1 del D.Lvo 81/2008 secondo i contenuti minimi di cui all'allegato XV e predisporre un fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento Ue 26/05/93. Il fascicolo tecnico deve essere redatto secondo i contenuti minimi riportati nell'allegato XVI al D.Lgs 81/2008. Il professionista dovrà altresì computare in apposito elaborato la stima dei costi da sostenere che dovrà essere inserita nel quadro economico del progetto ed elaborare la notifica preliminare, nei casi previsti dalla normativa. Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere comunque redatto nel fermo rispetto del D.Lgs. 81/2008 testo unico in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Il professionista dovrà comunque assolvere a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 91, anche se qui non espressamente riportati, e ad esso conseguenti del D.L.vo 81/2008. Il professionista dovrà altresì provvedere a verificare e ad approvare il piano operativo della sicurezza inoltrato dall'impresa esecutrice.

ART. 5 - Il professionista dovrà presentare nel termine di giorni 15 dalla data di stipula della presente convenzione cinque esemplari del progetto di fattibilità tecnica al quale l'amministrazione darà la preliminare approvazione diretta a

concretare i criteri informativi e l'entità definitiva del costo dell'opera e la cifra di compenso per la progettazione. Qualora per l'elevatezza della spesa, per difetto di studio, per inattendibilità tecnica o economica, per soluzioni non accettabili, o per altro suo insindacabile motivo l'Amm.ne ritenesse non conveniente dare ulteriore seguito allo sviluppo del progetto, essa sarà in facoltà di dichiarare insindacabilmente esaurito l'incarico senza possibilità di opposizione o reclamo da parte del professionista. In tali casi nessun compenso verrà corrisposto. Dalla data di approvazione del progetto di fattibilità tecnica decorrerà l'ulteriore termine di giorni 30 per consegnare, completamente ultimati n. cinque esemplari del progetto esecutivo oltre ad una copia riproducibile.

I grafici e i disegni di progetto definitivo ed esecutivo saranno presentati in minuta all'ufficio tecnico del Comune per il preventivo benestare. Qualora la presentazione dei progetti di fattibilità tecnica, definitivo ed esecutivo venisse ritardata oltre il termine ultimo sopra stabilito sarà applicata una penale pari al 1 per mille del corrispettivo professionale dovuto, per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul compenso di cui all'art. 8. Tale penale non potrà comunque superare il 10% dei corrispettivi professionali dovuti.

Nel caso il ritardo ecceda i giorni 45 l'amministrazione potrà liberarsi da ogni impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari, sia per rimborso spese, e fatta salva ogni azione di danni che l'Amministrazione Comunale intenda promuovere nei confronti del professionista.

Ogni livello di progettazione previsto dall'affidamento, dovrà essere consegnato all'Amministrazione in supporto cartaceo ed in formato digitale, in particolare:

- ✓ gli elaborati grafici dovranno essere forniti in formato DWG o in altro convertibile e in formato pdfA;
- ✓ le relazioni tecniche e gli altri scritti in formato DOC o altro convertibile e in formato pdfA;
- ✓ i computi in formato leggibile dal programma CONCANT o PRIMUS convertibile e in formato pdfA;

ART. 6 - Il professionista si obbliga ad introdurre nel progetto e negli elaborati afferenti la sicurezza, anche se elaborati e presentati, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell'Amm.ne Comunale, o su proposta del responsabile del procedimento fino alla definitiva approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia titolo a maggiori compensi. Il Professionista si impegna a tenere gli opportuni contatti con gli enti e gli uffici pubblici, comunque coinvolti nel procedimento, per adeguarsi nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni che tali soggetti impartissero, nonché per il rilascio degli eventuali pareri, nulla-osta o titoli autorizzativi.

ART. 7 - Il corrispettivo dovuto al professionista, per l'espletamento dei servizi di ingegneria affidati con la presente convenzione, determinato a corpo, nel rispetto dell'art. 24 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, ammonta complessivamente a netti €. 8.088,23 (ottomilaottantotto/23). Tale importo è stato desunto dall'applicazione del ribasso offerto in fase di affidamento dal professionista, pari al 30% all'importo stimato dei servizi da affidare determinati ai sensi del D.M. 143/2013.

L'importo stimato del servizio è stato desunto mediante applicazione della categoria E.06.

All'importo del corrispettivo sopra riportato, il quale è fisso ed invariabile, si dovrà aggiungere:

- ✓ il contributo integrativo nella misura del 4% per la cassa nazionale di previdenza e assistenza;
- ✓ l'IVA nella percentuale in vigore alla data di emissione delle fatture.

Non verrà riconosciuta la rivalsa del contributo INPS del 4% in caso di professionisti aventi contratti di lavoro subordinato o dipendenti di pubbliche amministrazioni. Nel corrispettivo di cui sopra deve intendersi compresa la compilazione del progetto con tutti gli elaborati necessari e richiesti dal responsabile del procedimento ai sensi del D.P.R. 207/2010 o delle direttive Ministeriali e dalla presente convenzione, con particolare riferimento agli art. 3-4-5, nonché le eventuali prestazioni aggiuntive di cui all'art. 23 della presente convenzione. Nel corrispettivo dovuto per la direzione è compreso anche ogni e qualsiasi onere per la trattazione delle riserve dell'impresa, e ciò anche nel caso in cui a questa siano riconosciuti maggiori compensi in dipendenza dell'accoglimento totale o parziale delle riserve stesse. Il corrispettivo di cui al presente articolo che comprende sia gli onorari che il rimborso spese di cui all'art. 8 ed ogni altra ed ulteriore spesa costituisce gli oneri omnicomplessivamente dovuti al professionista per le attività affidate con la presente convenzione ivi comprese le eventuali prestazioni aggiuntive di cui al successivo art. 23.

ART. 8 - Il rimborso spese dovuto al professionista per le spese di viaggio, di vitto e di alloggio per il tempo passato fuori ufficio dal professionista, nell'espletamento delle funzioni affidate, dal suo personale di aiuto, nonché delle altre spese di qualunque natura incontrate ivi comprese quelle accessorie,

risulta già ricompreso nel corrispettivo dovuto al professionista per l'espletamento dei servizi di ingegneria affidati con la presente convenzione e riportato all'art. 7. Ogni altra spesa necessaria per la compilazione del progetto e degli elaborati attinenti la sicurezza resta a completo carico del professionista, in base all'offerta dallo stesso formulata, ad eccezione soltanto delle spese occorrenti per eventuali trivellazioni, quando queste vengano disposte o richieste dall'Amm.ne Comunale e nei limiti delle somme preventivamente approvate dalla stessa Amm.ne.

ART. 9 - Gli onorari professionali verranno corrisposti al professionista quando al Comune sarà accreditato il finanziamento dell'opera, in qualsiasi caso comunque tali onorari non potranno liquidarsi prima che il progetto esecutivo abbia ottenuto l'approvazione definitiva da parte dell'Amm.ne Comunale e se del caso dei competenti organi tecnici, e non prima che il professionista abbia presentato la polizza di responsabilità civile di cui al seguente art. 21.

In caso il lasso temporale trascorso per l'ottenimento del finanziamento comporti la necessità di dover aggiornare il progetto il corrispettivo dovuto al professionista sarà determinato con l'applicazione delle aliquote vigenti alla data della presente convenzione, con l'impegno da parte del professionista alla esplicita rinuncia di richiedere qualsiasi interesse per ritardato pagamento. In aggiunta a quanto determinato all'art. 7, al professionista saranno riconosciuti i compensi aggiuntivi previsti al successivo art. 10.

ART. 10 - L'aggiornamento eventuale dei prezzi di progetto, quando la prestazione sia stata fatta dallo stesso professionista, verrà compensata determinando gli onorari base nel seguente modo:

- a) se l'aggiornamento viene effettuato in base a semplici variazioni percentuali dei prezzi primitivi, con un'aliquota pari al 20% di quella relativa alla lettera "Qblll.03" della tab. Z2 del D.M. 17.06.2016;
- b) se l'aggiornamento viene effettuato sulla base di nuove analisi, con un'aliquota pari al 40% di quella relativa alla lettera "Qblll.03" della tab. Z2 del D.M. 17.06.2016;

Al compenso di cui alla lettera a) o b) del presente articolo dovranno, naturalmente aggiungersi i compensi di cui all'art. 8 della presente convenzione e nella stessa misura percentuale fissata in tale articolo. Gli onorari base previsti con il presente articolo debbono essere depurati del medesimo ribasso offerto dal professionista in fase di affidamento nell'ammontare riportato nel precedente art. 7.

ART. 11 - Nell'eventualità che in corso di esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Amm.ne ritenesse necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto stesso ricorrendo le casistiche di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni il direttore dei lavori, in seguito ad autorizzazione del Responsabile del Procedimento, avrà l'obbligo di redigere la perizia suppletiva e/o di variante completa di tutti gli allegati.

Le competenze relative alla redazione delle perizie, da determinare secondo le direttive dei competenti Ordini Professionali, ed in proporzione ai servizi affidati, verranno liquidate dopo l'approvazione del conto finale unitamente al saldo degli onorari, su tali onorari e sui rimborsi spese verrà parimenti applicato il ribasso offerto dal professionista in fase di affidamento. Salvo diverse disposizioni da parte dell'Ufficio competente o del responsabile del

procedimento il professionista curerà la direzione dei maggiori lavori fino all'ultimazione dei lavori stessi.

Nel caso di cui le varianti si rendono necessarie per errori o mancate previsioni progettuali al direttore dei lavori autore del progetto principale non verrà corrisposto alcun onorario, espressamente rinunciando il professionista a qualsiasi richiesta di compenso. Al direttore dei lavori non autore del progetto verrà invece corrisposto l'onorario determinato come ai commi precedenti e le spese di tale onorario graveranno interamente sulla garanzia che il progettista delle opere presterà ai sensi dell'art. 21 della presente convenzione.

Il professionista è responsabile dei danni subiti dal Comune di Goni in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, ed i relativi oneri, sia per spese di progettazione che per i maggiori costi che l'Amm.ne deve sostenere devono essere rifusi tramite la garanzia prestata di cui all'art. 21 della presente convenzione.

ART. 12 - Il conto finale dei lavori con tutti i suoi documenti dovrà essere trasmesso all'Ufficio competente 45 giorni prima dalla scadenza del termine stabilito, per la sua compilazione, dal capitolato speciale d'appalto dei lavori stessi. In caso di ritardo è applicata, a carico del professionista, senza pregiudizio dei maggiori danni eventualmente arrecati all'amministrazione, la penale pari al 1 per mille del corrispettivo professionale dovuto, per ogni giorno di ritardo che sarà trattenuta sul compenso di cui all'art. 7. Tale penale non potrà comunque superare il 10% dei corrispettivi professionali dovuti. Il relativo importo viene trattenuto sulle competenze professionali.

ART. 13 - Per la direzione, misura, contabilità ed assistenza al collaudo, liquidazione dei lavori, il professionista si atterrà alle disposizioni di cui al

D.P.R. 207/2010 o alla direttiva ministeriale attuativa se emanata, assumendosi la speciale responsabilità a tutti gli obblighi in esso stabiliti nei riguardi dei direttori dei lavori. L'opera pubblica di cui all'incarico è soggetta al controllo esercitato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Sono a carico del professionista le sanzioni penali e amministrative per l'omesso o il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali. Sono a carico del professionista le sanzioni penali e amministrative per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali e degli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 a carico dei coordinatori di cui al presente incarico. L'Amministrazione impartirà le istruzioni che riterrà opportune sull'andamento dei lavori tramite il responsabile del procedimento. Rimane comunque salva e impregiudicata l'autonomia organizzativa e gestionale del professionista nella sua attività di coordinatore per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Il direttore dei lavori è tenuto a trasmettere tassativamente relazioni mensili sull'andamento dei lavori sia in rapporto alle spese ed alle somme autorizzate, nonché sulla qualità di realizzazione delle opere da parte dell'appaltatore. Il professionista potrà provvedere alle operazioni di consegna e sospensione dei lavori solo se ricorrono le casistiche di legge e previa autorizzazione del responsabile del procedimento, fatte salve cause di forza maggiore che dovranno opportunamente certificarsi da parte del direttore dei lavori, nonché situazioni che precludono il rispetto delle norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/08, all'uopo il responsabile del procedimento visterà a conferma dell'assenso dato i relativi verbali, il professionista è tenuto a dare esecuzione ad ogni richiesta scritta dell'Amm.ne tramite il responsabile del procedimento entro la data posta nella richiesta o comunque entro giorni 15. Il mancato rispetto dei doveri di cui al presente

capoverso implica l'applicazione di un'ammenda al professionista di € 150,00 per ogni inadempimento commesso che verrà trattenuta d'ufficio allo stesso sul compenso dovuto. Tutti i certificati e i documenti inerenti l'incarico debbono essere trasmessi all'Ufficio del Responsabile del Procedimento e per quelli afferenti la sicurezza anche agli altri organi competenti, ivi compresi quelli di sorveglianza, come disposto dal D.Lgs 81/2008 entro il termine fissato per la loro compilazione dalla legge o dal capitolato speciale. Per ogni documento trasmesso o redatto in ritardo è applicata d'ufficio una penale di € 10,00 per ogni giorno di ritardo che verrà trattenuta sull'onorario. Qualora gli inadempimenti dei precedenti capoversi si protraggano oltre 30 gg dal termine fissato per il loro compimento così come quando la conduzione e la gestione del cantiere da parte del professionista incaricato con la presente a svolgere le funzioni di direttore dei lavori non avvenga in maniera ottimale e nel rispetto del progetto e delle norme di legge, il responsabile del servizio su proposta del responsabile del procedimento potrà revocare l'incarico addebitando al professionista i danni ed i maggiori oneri che l'Amm.ne deve sostenere per il riaffidamento del servizio.

Il professionista nell'espletamento delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà verificare il rispetto dell'applicazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, e delle buone norme di sicurezza in cantiere, dovrà verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza e adeguare i piani di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo di sicurezza in relazione all'evoluzione dei lavori, organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento, verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali per il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza, segnalare al committente le inosservanze al D.Lgs 81/2008 ed al piano di sicurezza e

coordinamento, proponendo sospensioni o la risoluzione del contratto, sospendere i lavori in caso di pericolo grave e imminente causato dalla mancata applicazione delle norme di sicurezza. Il professionista dovrà assolvere comunque a tutti gli adempimenti previsti dall'art. 92, anche se qui non espressamente riportati, e ad esso conseguenti del D.Lgs. 81/2008. Il professionista espletterà l'incarico di coordinatore per l'esecuzione con decorrenza successiva all'approvazione del progetto esecutivo e degli elaborati afferenti la sicurezza, comunque prima dell'affidamento dei lavori e sino all'ultimazione e collaudo dei medesimi. Rimane stabilito ed inteso che nel caso il cantiere, originariamente rientrante sotto la disciplina del 3° comma dell'art. 90 del D.Lgs. 81/2008, successivamente all'affidamento non dovesse più rientrare sotto tale disciplina, l'incarico dato al professionista con la presente convenzione, in qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori è da considerarsi nullo e privo di effetto ed in conseguenza di ciò al professionista non sarà riconosciuto alcun onorario professionale.

ART. 14 - Il progetto, intendendo tale tutti gli elaborati che lo compongono, ivi compresi i piani di sicurezza resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione la quale potrà darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza che dal professionista possano essere sollevate eccezioni di sorta, sempre che non venga, in definitiva, modificato sostanzialmente il progetto nella parte artistica o architettonica, o nei criteri informativi essenziali. Le eventuali modifiche apportate dall'Amministrazione al progetto lasciano intatta la responsabilità dei professionisti per le parti non variate.

ART. 15 - Nel caso il professionista non ottemperi alle prescrizioni impartite dal responsabile del procedimento, oppure sorgano divergenze di ordine tecnico durante l'esecuzione dell'incarico, la decisione in merito sarà demandata al responsabile del procedimento. Nel caso in cui il professionista non ritenesse di uniformarsi alla decisione del predetto organo, il Responsabile del Servizio potrà disporre la revoca dell'incarico con motivato provvedimento ed al professionista verranno corrisposti l'onorario e i compensi accessori in proporzione alla prestazione fino a quel momento di fatto espletata. Nei casi di risoluzione e rescissione dei contratti d'appalto dei lavori, verranno corrisposti l'onorario e i compensi accessori da commisurarsi all'importo dei lavori effettivamente realizzati. Nessun compenso o indennizzo spetterà al professionista nel caso che i lavori per qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.

ART. 16 - Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione in relazione all'espletamento della prestazione, valgono le leggi statali e regionali vigenti in materia ed in particolare le prescrizioni normative contenute nel nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016, L.R. 08/2018 e successive modificazioni il D.P.R. 207/2010, nelle parti ancora in vigore, i decreti ministeriali attuativi, le linee guida ANAC, nonché in particolare le prescrizioni normative contenute nel D.Lgs. 81/2008 per quanto attiene la sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 17 - Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione verranno definite con ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria, escludendo espressamente il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli art. 209 e segg. del D.Lgs. 50/2016.

Saranno a carico del professionista, senza diritto di rivalsa alcuna, tutte le spese relative alla presente convenzione, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché quelle di bollo, di copia, di eventuale registrazione e diritti di stipulazione, nascenti dalle vigenti disposizioni. La presente convenzione redatta con la forma della scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, riguardando prestazioni soggette ad I.V.A., verrà registrata soltanto in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma del D.P.R. 634/1971.

ART. 18 - Per quanto concerne l'incarico affidatogli il professionista è tenuto ad eleggere domicilio legale nel Municipio di Goni. L'attribuzione di incarico riguarda l'unico professionista che sottoscriverà la presente e l'Amm.ne Comunale non terrà in alcun conto l'eventuale appartenenza del medesimo a studi tecnici o imprese di progettazione. In caso di raggruppamenti temporanei o società, la medesima verrà sottoscritta dal capogruppo o dal legale rappresentante.

ART. 19 - Il professionista dichiara sotto la sua personale responsabilità di svolgere l'attività professionale compatibilmente con le norme vigenti e di non avere rapporti con Amm.ni Pubbliche che implicino incompatibilità con l'esercizio della libera professione ed in relazione all'incarico affidatogli.

ART. 20 - La liquidazione dei corrispettivi di cui all'art. 7 avverrà con le modalità seguenti:

- ✓ gli onorari relativi alla progettazione e coordinamento della progettazione potranno essere liquidati sino all'ammontare del 40% dei corrispettivi di cui all'art. 7, successivamente all'approvazione del progetto esecutivo e previa presentazione della polizza di cui al successivo art. 21.

✓ gli onorari relativi alla direzione lavori e coordinamento dell'esecuzione potranno essere liquidati nell'importo a saldo dei corrispettivi di cui all'art. 7, successivamente all'approvazione della contabilità finale e collaudo dell'opera e degli adempimenti ultimi posti a carico del professionista. E' ammessa deroga solo per lavori di durata superiore all'anno (incluse eventuali sospensioni o altre cause non dovute al professionista). In tal caso gli onorari dovuti, pari al 60% dei corrispettivi di cui all'art. 7, potranno essere liquidati in proporzione all'avanzamento dei lavori ed in ogni caso tale liquidazione in corso d'opera non potrà superare il 50% degli stessi.

ART. 21 - Ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs 50/2016, il professionista dovrà presentare, a far data dall'approvazione del progetto esecutivo, una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza del professionista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per propri errori e responsabilità. Il massimale dell'assicurazione resta fissato nella misura minima del 10% dell'importo dei lavori progettati.

La mancata prestazione, da parte del professionista, della polizza di che trattasi, per qualsivoglia motivazione, esonera l'Amm.ne Comunale dal pagamento del corrispettivo di cui all'art. 7.

Il professionista ha già presentato copia della Polizza di Responsabilità Civile professionale tipo 403126 01.2002 RC, rischi professionali, in corso di vigenza - Polizza n. 4161844.

ART. 22 - Il professionista dichiara di ben conoscere le norme contenute nella normativa afferente i lavori pubblici di cui al nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016 – L.R. 08/2018, il D.P.R. 207/2010 nella parte ancora vigente, i decreti ministeriali attuativi e linee guida ANAC vigenti, in ogni loro parte e si obbliga, con il presente atto ad osservarne rigorosamente le relative disposizioni.

Il professionista, anche incaricato e delegato a svolgere le funzioni di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori ai sensi del D.L.vo 81/2008 in base alle competenze e responsabilità di ogni singola funzione assunta, dichiara sotto la propria responsabilità di avere i requisiti per svolgere tali compiti, dichiara di essere perfettamente edotto dei contenuti di tutta la presente convenzione nonché di conoscere perfettamente le norme contenute dal D.L.vo 81/2008 e di tutta la normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro compresi gli art. 2050 e 2087 del codice civile, e nelle parti ancora vigenti il D.P.R. 303/56, la L. 55/90, il D.P.C.M. 55/91, il D.L. 223/2006 e la L. 123/2007. Il professionista dichiara altresì di accettare l'incarico conferitogli assumendosi tutte le responsabilità che tale materia disciplina. Per effetto del presente incarico ricadono sul professionista tutti gli oneri afferenti alla funzione attribuitagli fino al collaudo definitivo dei lavori.

ART. 23 - Il professionista inoltre, si obbliga ad effettuare le seguenti prestazioni aggiuntive dallo stesso offerte ed appositamente elencate in fase di affidamento:

- ✓ Nessuna;

Tali prestazioni aggiuntive debbono essere effettuate di norma entro i termini di compimento generale dell'incarico e comunque non oltre il termine previsto per l'emanazione del certificato di collaudo delle opere. Il corrispettivo previsto

all'art. 7 della presente convenzione, determinato in base all'offerta formulata dal professionista è onnicomprensivo delle prestazioni aggiuntive riportate nel presente articolo. Il professionista pertanto non potrà accampare diritti o rivendicazioni per il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi rispetto a quelli offerti e stabiliti con la presente convenzione. Il saldo degli onorari professionali dovuti non potrà avvenire prima del totale espletamento dell'incarico ivi comprese le prestazioni aggiuntive di cui ai precedenti capoversi.

ART. 24 - Il nominativo del professionista potrà essere oggetto di comunicazione: al personale dipendente dell'Amministrazione, responsabile del procedimento o, comunque, in esso coinvolto per ragioni di servizio; a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della normativa vigente; ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste dalle leggi in materia. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati ed i documenti saranno rilasciati agli organi dell'Autorità Giudiziaria che ne facciano richiesta nell'ambito di procedimenti a carico del professionista. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196/2003.

ART. 25 - Ai sensi delle disposizioni di cui alla Legge n° 136 del 13 agosto 2010, come modificata, il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. A tal fine tutti i movimenti finanziari (incassi e pagamenti relativi alla presente convenzione) dovranno essere registrati sul seguente conto corrente dedicato alle commesse pubbliche: codice IBAN n° IT39E010050480000000036491 acceso presso la Banca Nazionale del Lavoro sede di Cagliari, intestato al professionista. Tutti i pagamenti dovranno riportare

il codice C.I.G.. La persona delegata ad operare sul conto corrente sopra riportato è il medesimo professionista, giusta nota in atti. Il professionista, ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della Legge 136/2010, come modificata si obbliga a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione relativa ai dati trasmessi fermo restando che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti di incasso e di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari costituisce causa di risoluzione di contratto.

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001, il professionista, sottoscrivendo la presente convenzione, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente appaltante nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

ART. 26 - Il professionista accetta i patti di integrità di cui alla DGR N. 30/16 del 16.06.2015 che disciplinano i comportamenti degli operatori economici e del personale sia interno che esterno nell'ambito delle procedure di affidamento e gestione degli appalti di lavori, servizi e forniture, i quali sottoscritti in modalità cartacea dalle parti formano parte integrante della presente convenzione seppure non materialmente allegati.

L'imposta di bollo della presente convenzione, pari ad € 96,00 viene assolta mediante n. 1 contrassegno avente il seguente numero identificativo seriale: 01161831622253, emesso in data 19.06.2018. Lo stesso verrà applicato e annullato su copia cartacea del presente contratto, conservata agli atti dell'Ufficio.

IL PROFESSIONISTA

IL RESP. DEL SERVIZIO

Le parti, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, approvano specificamente gli artt. 1- 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 11 - 12 - 13 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 25- 26 della presente convezione.

IL PROFESSIONISTA

IL RESP. DEL SERVIZIO

La presente scrittura privata viene stipulata in modalità elettronica mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 221/2012, e successivamente dall'art. 6 comma 6 D.L. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014.

COMUNE DI GONI

Provincia del Sud Sardegna

Progetto per i lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA DI AMBITI E ALLOGGI ERP.

Il sottoscritto Delussu Ennio, Responsabile del Servizio Tecnico e del procedimento di lavori di che trattasi per conto del Comune di Goni, in esecuzione del progetto dei lavori in premessa, visto il D.L.vo n. 81 del 09.04.2008 e successive modifiche ed integrazioni in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro

DELEGA

il/Ing. Manias Molvano nato a Barisardo il 03.09.1955 residente a Cagliari in via A. Scano n. 12 (C.F. MNSMVN55P03A663E) ad eseguire le funzioni di Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori di cui in premessa, ai sensi del D.L.vo 81/2008 in tema di sicurezza nei cantieri, al fine di adottare tutti i provvedimenti, le funzioni e gli adempimenti previsti da tale normativa, conferendo ad esso autonomia gestionale ed economica in materia nonché tutta la responsabilità che discende per l'esecuzione di tutti i compiti e le

funzioni ad esso attribuite dal D.L.vo 81/2008, con ogni esclusione della partecipazione dell'impresa all'organizzazione del lavoro nella materia oggetto della presente delega.

Il professionista ricevente la presente delega dichiara sotto la propria responsabilità di possedere i requisiti per svolgere le funzioni delegate, esibisce i relativi attestati e dichiara altresì di accettare la presente delega assumendosi tutte le funzioni a lui delegate, obbligandosi a porre in essere tutti gli adempimenti che ne derivano e assumendosi tutte le responsabilità che il D.L.vo 81/2008 disciplina, sollevando in forza di ciò il Committente.

Goni, lì 20.06.2018

Il Responsabile del Servizio

Per Accettazione della Delega

Il Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione

La presente delega viene conferita ed accettata mediante sottoscrizione in modalità elettronica mediante firma digitale, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni in L. 221/2012, e successivamente dall'art. 6 comma 6 D.L. 145/2013, convertito in L. n. 9/2014.